



Progetto di legge Immigrazione

“Norme a sostegno dell’accoglienza, dell’integrazione partecipe e della tutela dei cittadini stranieri immigrati nella Regione Calabria”

Testo integrato:

- Proposta di legge n. 94/9[^] di iniziativa del *Consigliere regionale Magarò*
“Norme per l’integrazione sociale e politica delle cittadine e dei cittadini immigrati”
- Proposta di legge n. 120/9[^] di iniziativa dei *Consiglieri regionali Tripodi e Gallo*
“Norme a sostegno dell’accoglienza, dell’integrazione partecipe e della tutela dei cittadini stranieri immigrati nella Regione Calabria”

Progetto di legge immigrazione testo integrato.

Norme a sostegno dell'accoglienza, dell'integrazione partecipe e della tutela dei cittadini stranieri immigrati nella regione Calabria.

CAPO I Norme introduttive

Art. 1 Principi e finalità

1. La Regione Calabria, nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 117 della Costituzione della Repubblica e in conformità con le norme previste dal Testo Unico Immigrazione n.286 del 1998, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo", della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", all'attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa, riconosce a tutte le cittadine e i cittadini immigrati il diritto all'uguaglianza e alla parità di trattamento con le cittadine e i cittadini italiani in ogni ambito della vita sociale regionale, rimuovendo qualsiasi ostacolo si frapponga alla sua realizzazione piena.

2. Per la Regione Calabria il tema dell'integrazione, intesa come processo d'incontro paritario ed egualitario tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni, è obiettivo prioritario della propria azione amministrativa

3. Per realizzare una piena uguaglianza, rimuovendo tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo dei cittadini immigrati, l'azione della Regione Calabria sarà finalizzata a:

- a) favorire l'accesso ai servizi in condizioni di parità con le cittadine e i cittadini italiani;
- b) contrastare ogni forma di razzismo, xenofobia e sessismo;
- c) eliminare ogni forma di discriminazione e segregazione;
- d) impedire ogni forma di sfruttamento sul lavoro di tutte le cittadine e i cittadini immigrati presenti sul territorio;
- e) favorire la valorizzazione e promuovere il reciproco riconoscimento di tutte le identità culturali, religiose e linguistiche, in tutti gli ambiti della vita sociale;
- f) garantire una piena accoglienza rispettosa della dignità individuale e della libertà personale;
- g) acquisire dagli Stati non appartenenti all'Unione Europea informazioni sul fenomeno migratorio, anche al fine di consentire un miglior inserimento nel mercato del lavoro;
- h) migliorare ed implementare l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
- i) sostenere iniziative tese a non disperdere i legami dei cittadini stranieri con le loro culture di origine;
- l) garantire ai cittadini stranieri immigrati la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento europeo ed italiano, nonché dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e prevedere un'adeguata conoscenza dei doveri in esse contenuti;

- m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
- n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo all'inserimento nel tessuto sociale di donne e minori;
- o) creare condizioni favorevoli, sempre nel processo di integrazione sociale degli immigrati, per lo sviluppo dell'associazionismo dagli stessi promosso;
- p) prevedere, nell'ambito delle proprie competenze, interventi di mediazione culturale rivolti ai detenuti stranieri, che abbiano scontato la pena, finalizzati a garantire il rispetto delle pari opportunità sotto il profilo della tutela giuridica e del reinserimento sociale;
- q) prevedere, nell'ambito delle proprie competenze, il reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili, nonché interventi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati.

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari delle norme e degli interventi previsti nella presente legge regionale sono le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, presenti nel territorio regionale, nonché i richiedenti asilo e i rifugiati, fatte salve le competenze statali e per quanto non espressamente disciplinato dalle legge regionale n.18/2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali) . ~~Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadine e cittadini immigrati.~~
2. In conformità con l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato Testo Unico Immigrazione), le norme previste nella presente legge regionale si applicano anche alle cittadine e ai cittadini degli stati aderenti all'Unione Europea laddove sono ad essi più favorevoli.
3. Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del d.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.
4. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì agli stranieri in attesa del rinnovo dei documenti di soggiorno o della conclusione di eventuali procedimenti di regolarizzazione previsti dalla normativa statale vigente, nei limiti e secondo le modalità in detta normativa statale stabiliti.
5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.

CAPO II Organizzazione Istituzionale e Ripartizione delle Funzioni

Art. 3 Documento di programmazione triennale sulle politiche per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini immigrati .

1. Ogni tre anni, su proposta del Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il "Documento di programmazione triennale sulle politiche per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini immigrati"

(di seguito denominato documento di programmazione),_contenente le linee di programmazione per le politiche di accoglienza, integrazione, lotta al razzismo e alla discriminazione, tutela delle minoranze culturali, linguistiche e religiose, per il triennio successivo. Il documento di programmazione viene approvato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità del documento precedente.

2. Nella stesura del documento di programmazione la Giunta regionale tiene conto delle osservazioni, dei rapporti e delle relazioni sulle presenze e le condizioni d'integrazione delle cittadine e dei cittadini immigrati nei contesti locali, fatte pervenire dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti pubblici territoriali della Regione, dalle associazioni d'immigrate e d'immigrati, dalle associazioni di volontariato, dai sindacati e dalle associazioni di categoria, dai servizi scolastici e socio-assistenziali, entro tre mesi precedenti alla data di emanazione.

3. Il documento programmatico indirizza, l'azione amministrativa nei diversi ambiti di applicazione e costituisce riferimento per l'azione amministrativa dei Comuni e delle Province.

4. Il documento di programmazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regionale.

Art. 4

Attività e funzioni della Regione

1. La Regione ha la funzione d'indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e dei programmi previsti nella presente legge e nel documento di programmazione, fatte salve le competenze specifiche degli enti territoriali locali.

2. Il Consiglio regionale approva:

a) su proposta della Giunta , il programma triennale di cui all'articolo 3, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all' 18 della legge regionale n. 23 del 2003.

b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

2. La Giunta Regionale in conformità con gli obiettivi previsti dal documento di programmazione coordina e indirizza le attività degli enti pubblici regionali e predispone i progetti per la piena realizzazione delle finalità indicate dalla presente legge e per il riconoscimento dei diritti delle cittadine e dei cittadini immigrati previste nei successivi articoli 9, 10, 11, 12.

3. La Giunta regionale predispone ogni anno:

a) I contributi di spesa per gli interventi a favore dell'integrazione tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni;

b) il fondo per la tutela legale delle vittime del razzismo e delle discriminazioni di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge regionale;

c) i finanziamenti a sostegno delle attività dell'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione di cui al successivo articolo 6;

d) il Fondo Speciale per le politiche d'accoglienza previsto nel successivo art. 9;

- e) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 13;
- f) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 10;
- g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 16;
- h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 11;
- i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 12;
- j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17 ;
- k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18.

Art. 5

Attività e funzioni degli Enti Territoriali

1. Le Province e i Comuni della Regione contribuiscono all'indirizzo delle politiche regionali sull'immigrazione partecipando alla elaborazione del documento di programmazione.
2. Tutti gli enti territoriali locali concorrono alle spese previste per le politiche d'integrazione tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni.

Art. 6

Osservatorio calabrese sull'immigrazione

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale l'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione finalizzato al monitoraggio dello sviluppo del fenomeno migratorio nel territorio regionale e all'attuazione degli obiettivi previsti nel Documento di Programmazione. L'Osservatorio sull'Immigrazione in particolare:
 - a) ha compiti specifici nel campo della formazione degli operatori sociali e dei funzionari regionali impegnati in interventi sull'immigrazione;
 - b) predispose un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
 - c) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
 - d) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
 - e) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell' articolo 1, comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche.

2. Gli Enti locali territoriali, le Aziende socio-sanitarie e i servizi scolastici collaborano con le attività dell'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione fornendo periodicamente le informazioni relative allo sviluppo del fenomeno nei rispettivi contesti locali e ambiti d'intervento.
3. L'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione svolge le proprie attività in coordinamento con l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del razzismo di cui al successivo articolo 7.
4. L'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione ha piena autonomia nell'avvalersi di collaborazioni esterne con Università locali e nazionali, istituti di ricerca pubblici e privati e singoli ricercatori con provata esperienza nel campo di ricerca dell'immigrazione.
5. L'Osservatorio Calabrese sull'Immigrazione produce ogni anno un rapporto di ricerca avente ad oggetto la situazione dell'immigrazione nella regione, lo stato di attuazione delle politiche regionali e, in coordinamento con l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo, la diffusione della discriminazione nei confronti degli immigrati e specifici ambiti d'indagine previsti nel Documento di Programmazione.

Art. 7

Agenzia regionale per il contrasto della discriminazione e del razzismo

1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo con la finalità di monitorare costantemente il fenomeno, di attivare politiche di contrasto, di sostenere l'azione delle organizzazioni e dei singoli soggetti vittime della discriminazione e del razzismo, di operare per la diffusione di una cultura del rispetto reciproco tra i popoli, le minoranze, le religioni, gli orientamenti sessuali e le opinioni politiche.
2. Per poter attivamente perseguire i compiti del suo mandato l'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo si può avvalere della consulenza di esperti del settore, di università degli studi e di organizzazioni pubbliche e private.
3. L'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo è dotata di un fondo finanziario speciale da destinarsi al sostegno legale delle parti lese della discriminazione ai sensi degli articoli 43 e 44 del Testo Unico Immigrazione e delle vittime del razzismo. L'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo si doterà di un regolamento per l'accesso al contributo finanziario adottato con delibera della Giunta Regionale.
4. L'Agenzia Regionale per il Contrasto della Discriminazione e del Razzismo ha il compito, in coordinamento con i servizi socio-sanitarie e scolastici, di sostenere la formazione multiculturale e antirazzista, e di promuovere ogni iniziativa tesa a far conoscere i problemi della discriminazione e del razzismo.

Art. 8

Registro delle Associazioni delle cittadine e dei cittadini immigrati

1. La Regione riconosce e promuove il diritto di associazione delle cittadine e dei cittadini immigrati. La Regione Calabria considera l'associazionismo delle cittadine e dei cittadini immigrati momento fondamentale e strategico nell'ambito del processo d'integrazione comune tra le cittadine e i cittadini immigrati e le cittadine e i cittadini autoctoni.
2. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro

regionale delle associazioni degli immigrati.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.

CAPO III

Diritti delle cittadine e dei cittadini immigrati

Art. 9

Politiche abitative

1. Le cittadine e i cittadini immigrati regolarmente soggiornanti hanno diritto all'accesso agli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica a parità di condizioni con le cittadine e i cittadini italiani.

2. Le cittadine e i cittadini immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio hanno diritto alla accoglienza in strutture pubbliche adeguate. Le cittadine e i cittadini immigrati comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto, quando reso necessario da condizioni di bisogno o di salute, alla accoglienza in strutture apposite dove trovare ricovero e le prime cure necessarie.

3. La Regione finanzia con un apposito Fondo per l'accoglienza delle cittadine e dei cittadini immigrati, strutture pubbliche e private che approntino progetti di prima e seconda accoglienza.

4. La Regione, inoltre, promuove l'attivazione di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di cittadini stranieri immigrati, nonché iniziative dei datori di lavoro nel settore abitativo, in forma singola o organizzati in sistemi locali di imprese, che siano dirette ad ampliare e migliorare l'offerta abitativa a favore dei lavoratori, italiani e stranieri, delle proprie aziende.

5. I servizi di agenzia sociale di cui al comma 4 riguardano l'intermediazione per agevolare l'accesso alle locazioni abitative, il recupero e l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di cittadini italiani e cittadini stranieri immigrati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6 del d.lgs.286/1998.

6. Le agenzie sociali operano in coordinamento e collaborazione con la rete regionale dei servizi socio-assistenziali e con le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P.). La Regione può disciplinare con specifico atto le modalità organizzative relative all'esercizio delle funzioni attribuite alle agenzie sociali.

7. Nell'attuazione delle politiche abitative, le A.T.E.R.P. , le Province e i Comuni ricercano la massima integrazione tra gli inquilini di nazionalità italiana e straniera.

8. La Regione, in sede di approvazione dei requisiti e dei criteri per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica tiene conto anche del motivo del ricongiungimento familiare.

9. La Regione determina con deliberazione della Giunta regionale i requisiti gestionali e strutturali dei centri di accoglienza e degli alloggi sociali in forma collettiva di cui al comma 1, e stabilisce altresì i vincoli di destinazione d'uso.

Art. 10
Diritto alla salute

1. Ai sensi degli articoli 34 e 35 del Testo Unico Immigrazione la Regione Calabria garantisce il diritto all'accesso ai servizi sociosanitari e ai consultori alle cittadine e ai cittadini immigrati a parità di condizioni con le cittadine e i cittadini italiani e nel rispetto delle differenze culturali.
2. Ai cittadini comunque presenti sul territorio la Regione, anche non in regola con il permesso di soggiorno, riconosce il diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere necessarie e urgenti, ancorché continuative, per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva. Alle cittadine e ai cittadini immigrati comunque presenti sul territorio sono altresì garantiti l'accesso ai programmi di riduzione del danno e di formazione per rischio professionale.
3. La Regione riconosce l'importanza del servizio di mediazione culturale all'interno delle strutture socio-sanitarie, promuove progetti finalizzati alla formazione e all'inserimento di personale specializzato, nonchè, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
4. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 11
Diritto alla formazione

1. La Regione Calabria riconosce il diritto all'istruzione alle cittadine e ai cittadini immigrati ed in particolare promuove il diritto all'istruzione per le minori e i minori immigrati, comunque presenti sul territorio, riconoscendo parità di trattamento nell'accesso a tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto allo studio.
2. Le cittadine e i cittadini immigrati adulti hanno il diritto a poter accedere ai servizi scolastici e ai corsi di alfabetizzazione a parità di condizione con le cittadine e i cittadini italiani.
3. La Regione riconosce come obiettivo prioritario l'integrazione delle minori e dei minori immigrati nell'ambito scolastico e a tal fine promuove progetti finalizzati alla conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle cittadine e dei cittadini minori immigrati.
4. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.

Art. 12
Diritto al lavoro

1. La Regione favorisce l'inserimento professionale e lavorativo delle cittadine e dei cittadini immigrati a parità di condizioni e trattamento con le cittadine e i cittadini autoctoni.

2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i soggetti di cui al comma 1, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma cooperativa

3. Di concerto con le Associazioni datoriali di categoria e con i sindacati maggiormente rappresentativi la Regione Calabria promuove corsi di formazione all'estero per le cittadine e i cittadini immigrati che intendano immigrare in Calabria, nei settori dove emerge maggior bisogno di manodopera, specificatamente indicati nel documento di programmazione.

4. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.

Art. 13

Progetti di protezione sociale

1. Ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione la Regione Calabria e gli Enti locali sostengono e promuovono progetti e programmi di assistenza e protezione sociale per le vittime di gravi abusi e violenze.

2. La Regione Calabria considera l'obiettivo della lotta allo sfruttamento del lavoro degli immigrati comunque presenti sul territorio come prioritario nella propria azione amministrativa e a tal fine predispone progetti specifici per la tutela legale e sociale le cittadine e i cittadini immigrati vittime di forme estreme di sfruttamento.

Art. 14

Partecipazione e rappresentanza a livello locale

1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati.

2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 15

(Misure contro la discriminazione)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza

e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al precedente articolo 13.

2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.

3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.

4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.

5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Art. 16

(Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio)

1. I minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio).

2. La Regione promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.

3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.

4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) l'educazione interculturale;
- c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.

Art. 17

Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:

- a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;
- b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
- c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;
- d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;
- e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
- f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.

Art. 18

Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati

1. Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla presente legge e da associazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato).

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 19

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

- a) qual è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Calabria e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati
 - b) qual è la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;
 - c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;
 - d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;
 - e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;
 - f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.
2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono stanziati risorse adeguate.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003 è così modificato: "Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
- d) i richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato;
- e) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)".

2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003, le parole "I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1" sono così modificate: "I soggetti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1".

Art. 21

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.).

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.